



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **60 /2025 - 1 P.U.** promosso da:

ARIANNA RANIERI (c.f. RNRRNN76B53L319Y) e da MAURO MARIA ROMERO (c.f. RMRMMR69D27L219H) rappresentati e difesi dall'avv. BIANCAMARIA BUCCO (c.f. BCCBCM73C50E435H)

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata in data 5 novembre 2025 da ARIANNA RANIERI (c.f. RNRRNN76B53L319Y) e da MAURO MARIA ROMERO (c.f. RMRMMR69D27L219H);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Castelfrentano (CH), Via Benedetto Croce 2 a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. DALILA DI LORETO , contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 4 febbraio 2026 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del

professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 13 marzo 2026, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel termine assegnato;

rilevato che l'esposizione debitoria dei ricorrenti è così composta:

SITUAZIONE DEBITORIA ROMERO MAURO MARIA

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
INTESA SAN PAOLO	28/10/2022	€ 120.000,00	€ 111.458,90 € 55.729,45	Ipotecario Cointestato al 50%
FINDOMESTIC	22/01/2025	€ 74.232,00	€ 45.059,47 € 22.529,73	Chirografo 50% -garante
AGOS	15/03/2025	€ 27.604,00	€ 26.909,50	Chirografo
TOTALE			€ 105.168,68	

SITUAZIONE DEBITORIA RANIERI ARIANNA

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
INTESA SAN PAOLO	28/10/2022	€ 120.000,00	€ 111.458,90 € 55.729,45	Ipotecario Cointestato al 50%
FINDOMESTIC	22/01/2025	€ 74.232,00	€ 45.059,47 € 22.529,73	Chirografo 50%
FINDOMESTIC CARTA REVOLVING	22/01/2025	€ 5.000,00	€ 5.090,41	Chirografo
AVVERA SPA	22/07/2024	46.440,00	€ 31.959,03	Chirografo, cessione del quinto
PRESTITALIA	07/11/2024	€ 14.400,00	€ 9.845,12	Chirografo cessione del quinto
COFIDIS	01/01/2025 29/06/2020	€ 5.880,00 €2.400,00	€ 4.119,25 € 5.059,87 €1.469,00	Chirografo Chirografo Chirografo
TOTALE			€ 135.801,86	

Che il PIANO prevede il seguente attivo distribuibile:

■ Immobile (abitazione familiare) sito in Castelfrentano (CH), Via Benedetto Croce, identificato al catasto fg. 4 part. 4188 sub 6 e sub 15, valutato € 105.000,00, da porre in vendita e “rilasciabile libero”.

■ Apporto da redditi: accantonamento di € 500,00/mese per 48 mesi (4 anni), complessivi € 24.000,00, ripartiti € 210,00/mese (Romero = € 10.080,00) e € 290,00/mese (Ranieri = € 13.920,00).

Per soddisfare la seguente PROPOSTA:

■ Prededuzione: pagamento integrale di (i) compenso OCC € 9.721,40 e (ii) fondo spese € 2.000,00.

■ Creditore ipotecario (banca/mutuo): soddisfacimento con il ricavato della vendita dell’immobile, “nella misura consentita dal ricavato” (quindi in funzione del realizzo).

■ Privilegiati (Advisor avv. Bucco ex art. 2751-bis n. 2 c.c.): pagamento al 100% mediante le somme accantonate mensilmente dagli stipendi.

■ Chirografari: soddisfacimento parziale e proporzionale con il residuo (dopo prededuzione + ipotecario + privilegiati), con percentuali “da definire” in base a realizzo e debito residuo all’omologa.

Considerato che i ricorrenti mettono a disposizione il bene immobile e offrono di soddisfare con versamento mensile in un arco temporale di 48 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 210,00 € e 290,00 € :

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- il credito ipotecario nella misura rinveniente dalla liquidazione del bene sul quale insiste la causa di prelazione;
- i crediti privilegiati nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura che risulterà considerata la liquidazione del bene, valore dell’ipotecario degradato e residuo disponibile.

Rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell’OCC, pari ad € 9.721,40 che, in ragione del disposto di cui all’art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili “*i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento*”) e del legale della procedura avv. Bucco CREDITO IN PRIVILEGIO dell’avv. Bianca Bucco (Advisor) ex art. 2751 bis n. 2 cc per complessivi € 5.425,06 (comprensivo di spese generali 15% iva e cap come per legge) così ripartiti ROMERO Mauro: € 2.278,52; RANIERI Arianna: € 3.146,54

Le competenze dell’OCC e dell’Advisor avv. Bianca Bucco sono state inserite in proporzione dell’entità del debito complessivo imputato alla massa e cioè il 42% a Romero Mauro ed il 58% a Ranieri Arianna;

- 2) il pagamento dell’ipotecario con valore di liquidazione del bene

3) il pagamento dei crediti chirografari con redditi mensili (euro 24.000,00 complessive).

Considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 5 novembre 2025 da ARIANNA RANIERI (c.f. RNRRNN76B53L319Y) e da MAURO MARIA ROMERO (c.f. RMRMMR69D27L219H);

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. DALILA DI LORETO , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a ARIANNA RANIERI (c.f. RNRRNN76B53L319Y) e MAURO MARIA ROMERO (c.f. RMRMMR69D27L219H) la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. DALILA DI LORETO .

Lanciano, lì 27 luglio 2026

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso